



**ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI  
SULL'APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI  
CONTRATTUALI IN MATERIA DI TURNO, RELATIVE  
EROGAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI E  
RIDUZIONE DI ORARIO**

**Riccione, 18 Giugno 2001**

## **Il giorno 18 Giugno 2001, presso la Residenza municipale,**

**l'Amministrazione Comunale**, rappresentata dalla Delegazione Trattante di parte pubblica formata dal Presidente, Dott. Agostino Bizzocchi, e dai componenti Dott. Renzo Nicolini e Dott.ssa Cianini Graziella

**e**

**le OO.SS. territoriali** rappresentate dai delegati provinciali ed i componenti della **R.S.U. dell'Ente**;

- Visto l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999, c.d. "code contrattuali", che prevede per l'Ente la possibilità di istituire, in relazione alle proprie esigenze organizzative, turni di lavoro consistenti in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
- Dato atto che, ai fini della corresponsione della indennità di turno, le relative prestazioni lavorative devono essere, per espressa disposizione contrattuale, distribuite nell'arco del mese in modo da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'Ente.
- Atteso che, ai sensi della citata norma contrattuale, la turnazione può essere attuata in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore con un limite massimo di dieci turni notturni al mese, salve eventuali esigenze eccezionali o derivanti da calamità o eventi naturali.
- Evidenziato, per quanto principalmente attiene il presente accordo, che ai sensi dell'art. 22 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto <<Regioni - Autonomie

Locali >>, al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.

- Dato atto che il succitato contratto integrativo è entrato in vigore dal 15 settembre 2000 e che pertanto, in considerazione delle esistenti strutture operanti in regime di turnazione, si rende necessario ed urgente procedere, in sede di contrattazione decentrata, alla definizione dei criteri di riduzione, a regime, dell'orario settimanale di lavoro, concordando, altresì, le modalità di recupero per il periodo pregresso.
- Atteso che l'applicazione del regime orario ridotto, di cui al citato art. 22, comporta per l'Ente maggiori oneri e che gli stessi devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario ovvero stabili modifiche degli assetti organizzativi.
- Dato atto che, conformemente alle citate disposizioni contrattuali al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti conformemente alle citate disposizioni contrattuali come segue:

- Turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 6.00 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione individuale mensile costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da eventuali altri assegni personali di carattere continuativo e non riassorbibile.

Turno notturno (tra le ore 22.00 e le 6.00 del mattino) o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui al precedente punto.

Turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della citata retribuzione.

**stipulano il seguente accordo:**

**Art. 1**  
**Tipologie di turnazione**

Le parti confermano, in materia, quanto concordato in data 10 dicembre 1996 dando atto che le tipologie espressamente individuate agli artt. 4 e 5 del relativo accordo approvato con atto G.C. n. 635/97 rispecchiano, a tutt'oggi, l'organizzazione delle strutture operanti in regime di turnazione.

Su richiesta motivata del Dirigente interessato, quando lo richiedono inderogabili ragioni di funzionalità del servizio, la delegazione trattante e le OO.SS., di comune accordo, possono individuare nuove articolazioni dell'orario di lavoro che comportino l'alternarsi continuativo del servizio in momenti differenziati della giornata, ai fini della loro inclusione nelle tipologie di turnazione.

Le nuove eventuali tipologie si considereranno operanti solo a decorrere dalla sottoscrizione del relativo accordo.

**Art. 2**  
**Servizi interessati alla corresponsione dell'indennità**

- 1)** - Ai fini dell'effettuazione dei turni di cui all'art. 22 delle c.d. "Code Contrattuali", negli orari ivi contemplati (antimeridiano, pomeridiano e notturno), il dirigente procede alla individuazione dei servizi che, nel Settore di competenza, effettuano le turnazioni nelle tipologie sopra individuate.
- 2)** Il provvedimento viene adottato dal dirigente, previa comunicazione alle OO.SS., sulla base di adeguata motivazione .
- 3)** - L'individuazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 costituisce limite autorizzatorio alla liquidazione dell'indennità.

**Art. 3**  
**Distribuzione del fondo tra i servizi**

1) Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto in oggetto si fa fronte con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999..

**Art. 4**  
**Misura e corresponsione dell'indennità**

1. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Ai fini della liquidazione il dirigente predispone, previo controllo sulla regolarità nello svolgimento delle turnazioni, l'elenco del personale che nel periodo di riferimento ha effettuato la turnazione, con specifica indicazione delle ore da indennizzare. L'elenco di cui sopra viene trasmesso all'Ufficio Personale che, verificata la corrispondenza con le presenze risultanti dalla rilevazione informatica, autorizza la liquidazione.

**Art. 5**  
**Riduzione dell'orario**

- 1) Al personale funzionalmente assegnato a servizi che operano in regime orario turnato, che svolge un'effettiva rotazione in prestabilite articolazioni giornaliere, nelle tipologie di cui al precedente art.1, è applicata una riduzione dell'orario da 36 a 35 ore medie settimanali.
- 2) La conseguente articolazione oraria settimanale deve necessariamente conformarsi alle tipologie di seguito individuate, con esclusione di qualsiasi forma di ricorso al "lavoro straordinario" (in liquidazione e/o recupero) a fronte del mantenimento improprio del precedente regime orario.  
La riduzione dell'orario comporta , pertanto, che il personale direttamente interessato, nonché il personale che comunque presta attività lavorativa in servizi turnati, non effettua prestazioni di lavoro

straordinario se non per a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali secondo l'espressa definizione contrattuale ex art. 38 delle c.c. code contrattuali, escludendo che le stesse possano essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario ordinario:

- a) riduzione di 10 minuti del lavoro ordinario giornaliero, in entrata e/o in uscita, per regimi orari articolati su 6 giorni settimanali (12 minuti per regimi orari articolati su 5 giorni settimanali)
  
  - b) riduzione di 60 minuti del lavoro ordinario giornaliero, in un giorno prestabilito della settimana, eventualmente anche in forma frazionata in entrata e/o in uscita.
  
  - c) istituzione di un conto individuale per ciascun lavoratore turnista nel quale far confluire le ore di lavoro eccedenti il limite orario di cui trattasi. Le ore accantonate nell'arco temporale massimo di 2 mesi (60 giorni) devono essere utilizzate, in recupero, entro il mese successivo in misura frazionata non inferiore a 6 ore (1giorno).  
Il recupero può essere fruito dal dipendente previa richiesta e relativa autorizzazione del dirigente.
- 3)** L'applicazione di suddette tipologie sarà concordata dal Dirigente con i lavoratori nell'ambito delle Conferenze di Servizio dei Settori interessati.
- 4)** Il Dirigente comunicherà tempestivamente la tipologia di orario concordata nelle Conferenze di Servizio all'Ufficio personale.
- 5)** Per il periodo pregresso dal 15.09.00 alla data di sottoscrizione del presente accordo, il credito di ore prestate in eccedenza si potranno recuperare: entro il 2001 le ore effettuate nel 2000, entro il 2002 le ore effettuate nel 2001.

**Art. 6**  
**Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme vigenti in materia.

**Per L'Amministrazione Comunale:**

Il Presidente della Delegazione Trattante

Dott. Agostino Bizzocchi .....

I componenti della Delegazione

Dott. Renzo Nicolini .....

Dott.<sup>ssa</sup> Graziella Cianini .....

**Per le OO.SS. e la R.S.U.**

FP/CGIL (Guelfo Benelli) .....

FILSEL/CISL (.....) .....

UIL/F.P.L. (Rita Baldini) .....

R.S.U (.....) .....

<p><b>L'Accordo è stato sottoscritto</b> da tutte le organizzazioni sindacali e da tutti i componenti della delegazione trattante <b>in data 18 giugno 2001</b></p>
---